



Juridical Observatory on Digital Innovation  
Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale

## DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE\*

### Rubrica di aggiornamento dell'OGID.

*Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele Imbruglia nell'ambito delle attività dell'OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università di Roma "La Sapienza" (<https://web.uniroma1.it/deap/ogid> - [jodi.deap@uniroma1.it](mailto:jodi.deap@uniroma1.it)).*

**SOMMARIO:** 1. *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177) – 2. L'attuazione della direttiva "Open Data" (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200, modificativo del D.Lgs. 36/2006) – 3. L'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, modificativo del D. Lgs. 259/2003) – 4. Verso il Data Act: la proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio su regole armonizzate sull'accesso equo e l'uso dei dati (legge sui dati) COM(2022) 68 final del 23 febbraio 2022. – 5. La proposta di Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale COM(2022) 28 final del 26 gennaio 2022. – 6. La proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica COM(2021) 731 final del 25 novembre 2021 – 7. Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 sull'iscrizione alla sezione speciale del registro dei cambiavalute da parte dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale – 8. La decisione del 10 febbraio 2022 del garante privacy italiano sul trattamento di dati biometrici da parte di Clearview AI – 9. La decisione del 13 gennaio 2022 del garante privacy austriaco sul trasferimento di dati personali negli USA da parte di Google Analytics – 10. La decisione del 10 febbraio 2022 del garante privacy francese sul trasferimento di dati personali negli USA da parte di Google Analytics – 11. La decisione del 2 febbraio 2022 del garante privacy belga sul Real Time Bidding e le attività di online advertising a proposito del Quadro di Trasparenza e Consenso elaborato e gestito da IAB Europe – 12. La sentenza della Cassazione n. 3952 del 8 febbraio 2022 sul diritto all'oblio e le copie cache – 13. Le "Model Rules on Impact Assessment of Algorithmic Decision-Making Systems Used by Public Administration" dello European Law Institute (ELI) del 3 marzo 2022.*

\* Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.



negativi non dovrebbero essere significativi. In particolare, a questo riguardo, la Relazione osserva e dichiara che la proposta impone restrizioni limitate alla libertà di espressione e di informazione (art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea “CDFUE”), al diritto alla vita privata (art. 7 CDFUE) e al diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8 CDFUE), ma soggiunge che tali restrizioni sono proporzionate e limitate al minimo necessario.

Il **Capo I** della Bozza di Regolamento (artt. 1-3) ne definisce l'oggetto e il campo di applicazione, contiene le definizioni dei termini principali e il livello di armonizzazione delle misure.

Il **Capo II** (artt. 4-11) tratta degli obblighi di trasparenza applicabili alla pubblicità politica a pagamento; stabilisce le misure applicabili a tutti i prestatori di servizi di pubblicità politica che concorrono alla preparazione, collocazione, promozione, pubblicazione o diffusione di pubblicità politica; in particolare dispone in ordine alla trasparenza della pubblicità politica (art. 4), all'obbligo di identificare i messaggi di pubblicità politica (art. 5) e all'obbligo di registrare e trasmettere informazioni agli editori di pubblicità politica (art. 6). In questo capo si prevedono anche ulteriori obblighi applicabili ai soli editori di pubblicità politica, in aggiunta a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6. In particolare, gli editori devono includere in ciascun messaggio di pubblicità politica una dichiarazione attestante chiaramente che si tratta di pubblicità politica, indicare il nome dello sponsor e pubblicare informazioni che rendano comprensibili il contesto più ampio in cui si situa il messaggio e i suoi obiettivi (art. 7). Gli editori di pubblicità politica devono inoltre pubblicare annualmente informazioni sugli importi fatturati e sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale dei servizi prestati in relazione a messaggi di pubblicità politica (art. 8), e devono infine mettere in atto meccanismi di facile uso perché i cittadini possano segnalare i messaggi di pubblicità politica che non rispettano gli obblighi stabiliti dal regolamento (art. 9).

Gli artt. 10 e 11 prevedono che i prestatori di servizi di pubblicità politica devono trasmettere le informazioni pertinenti alle autorità competenti e ad altri soggetti interessati come previsti nell'art. 11.

Il **Capo III** (artt. 12-13), intitolato “*Targeting e amplificazione della pubblicità politica*” disciplina l'uso delle ‘tecniche di *targeting* o amplificazione’ che comportano il trattamento di dati personali a fini di pubblicità politica. È previsto che quando il trattamento riguarda dati sensibili, scatta un divieto cui è possibile derogare solo a precise condizioni. È inoltre prescritto ai responsabili del trattamento che

ricorrono a queste tecniche a fini di pubblicità politica di adottare e applicare un “documento di strategia interna che in particolare descriva chiaramente e con linguaggio semplice l'uso di tecniche finalizzate a prendere di mira certi destinatari o amplificare l'impatto”, tenere registri e trasmettere informazioni che permettano agli interessati di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri della tecnica applicata e se siano stati usati dati di terzi e altre tecniche analitiche (art. 12). L'articolo 12 stabilisce inoltre ulteriori obblighi a carico degli editori di pubblicità politica. Infine, l'art. 13 prevede che i responsabili del trattamento debbano trasmettere le informazioni ai soggetti interessati ex art. 11.

Il **Capo IV** (artt. 14-17) prevede disposizioni concernenti il controllo e l'esecuzione del regolamento. Si impone ai prestatori di servizi di pubblicità politica non stabiliti nell'Unione l'obbligo di nominare un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui prestano i loro servizi (art. 14). Si stabilisce quali autorità debbano essere incaricate del controllo ed esecuzione delle misure specifiche stabilite dal regolamento. Si fa obbligo agli Stati membri di garantire la cooperazione tra le pertinenti autorità competenti. Si chiede che siano designati punti di contatto ai fini del regolamento e incarica gli Stati membri di garantire lo scambio di informazioni tra gli stessi (art. 15). Si prevede che gli Stati membri debbano stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi dettati dal regolamento (art. 16). Si stabilisce infine l'obbligo in capo agli Stati membri di “pubblicare in luogo visibile le date dei rispettivi periodi elettorali nazionali” (art. 17).

Il **Capo V** (artt. 18-20) contiene le disposizioni finali.

SALVATORE ORLANDO

[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9cec62db-4dcb-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0013.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9cec62db-4dcb-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF)

## 7. Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 sull'iscrizione alla sezione speciale del registro dei cambiavalute da parte dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 (il “**Decreto**”). Esso disciplina l'iscrizione alla



sezione speciale del registro dei cambiavalute (il “**Registro**”) tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (l’“**OAM**”) dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale (i “**Prestatori di servizi**”).

Il Decreto attua l’art. 17-*bis*, comma 8-*ter* D. Lgs. 141/2010 che, insieme al comma 8-*bis* del medesimo articolo, sostanzialmente estende la disciplina dei cambiavalute ai Prestatori di servizi ed è stato introdotto dal D. Lgs. 90/2017 attuativo della direttiva 2015/849/UE (c.d. IV direttiva antiriciclaggio) e modificativo del D. Lgs. 231/2007 e del D. Lgs. 109/2007, e a sua volta modificato dal D. Lgs. 125/2019 attuativo della direttiva 2018/843/UE (c.d. V direttiva antiriciclaggio).

Per quanto qui interessa, l’art. 17-*bis*, commi 8-*bis* e *ter* D. Lgs. 141/2010 impone ai Prestatori di servizi di comunicare la loro operatività in Italia, nonché di iscriversi al Registro. Il suddetto comma 8-*ter*, in particolare, delegava ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, quello in commento appunto, di stabilire: 1) i tempi e i modi con cui i Prestatori di servizi devono comunicare la propria operatività sul territorio nazionale al suddetto Ministero; 2) le forme di cooperazione tra tale ultimo ente e le forze di polizia per impedire l’esercizio abusivo delle attività relative all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

L’art. 1 del Decreto, similmente al D. Lgs. 231/07, definisce:

(i) il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale come il soggetto “*che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore ... nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute*”;

(ii) il prestatore di servizi di portafoglio digitale come colui “*che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti al fine di detenere ... e trasferire valute virtuali*”;

(iii) la valuta virtuale come “*la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale ... non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*”.

Ebbene, da quanto detto emerge che solo i soggetti i quali svolgano “professionalmente” una delle menzionate attività devono ottemperare al provvedimento in parola.

L’art. 3, comma 1 del Decreto stabilisce che i Prestatori di servizi per poter svolgere la propria attività in Italia debbano iscriversi nel Registro. Per farlo, innanzitutto, devono possedere i requisiti di cui all’art. 17-*bis*, comma 2 D. Lgs. 141/2010, ossia la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, se si tratta di persone fisiche, oppure la sede legale e amministrativa o stabile organizzazione in Italia, se si tratta di persone giuridiche. In secondo luogo, devono inviare una comunicazione all’OAM sulla loro operatività in Italia, verosimilmente prima dell’inizio dell’attività anche se il Decreto non lo specifica. Tale adempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 bis, comma 8 ter D. Lgs. 141/2010 e 3, comma 2 del Decreto, è una condizione essenziale affinché i Prestatori di servizi possano esercitare legittimamente la loro attività.

Coloro i quali siano già operativi alla data di avvio della sezione speciale del registro dei cambiavalute possono inviare la predetta comunicazione entro 60 giorni da tale data. Altrimenti, la loro attività si considera svolta abusivamente (art. 3, comma 3).

La comunicazione, sostanzialmente, deve indicare: i dati del Prestatore di servizi, la tipologia di attività o di servizio forniti e le modalità di svolgimento (art. 3, comma 4). L’OAM verifica la regolarità e completezza della comunicazione ed entro 15 giorni dal ricevimento “*dispone ovvero nega l’iscrizione*” nella sezione speciale del registro dei cambiavalute (art. 3, comma 6). Tale termine può essere sospeso una sola volta per massimo 10 giorni “*qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione*” ad essa allegata. Il diniego all’iscrizione, comunque, non impedisce di inviare una nuova comunicazione (art. 3, comma 7).

La sezione speciale del registro dei cambiavalute sarà istituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto da parte dell’OAM che ne cura “*la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati*” e dispone di poteri di sospensione e cancellazione dal Registro medesimo (art. 4, commi 1, 2 e 5). Quest’ultimo riporta i dati relativi al Prestatore di servizi e alla tipologia di attività svolta (meglio descritta nell’Allegato 2 al Decreto), i punti fisici di operatività e/o l’indirizzo web tramite cui è offerto il servizio relativo all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale (art. 4, comma 3).

Trimestralmente, i Prestatori di servizi iscritti al Registro devono comunicare all’OAM i dati dei

loro clienti e delle operazioni effettuate per loro conto, come specificati nell'Allegato 1 al Decreto (art. 5).

Semestralmente, inoltre, anche sulla base delle informazioni trasmesse ex art. 5 del Decreto, l'OAM deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente: 1) il numero di soggetti che hanno trasmesso la comunicazione per l'iscrizione al Registro, anche se non l'abbiano poi ottenuta; 2) la tipologia di servizi prestati dagli iscritti; 3) le ipotesi di esercizio abusivo dell'attività; 4) i dati aggregati trasmessi dai Prestatori di servizi all'OAM sulle operazioni da essi effettuate (art. 3, comma 8).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4 e 6, comma 1 del Decreto, l'OAM collabora coi soggetti di cui all'art. 21, comma 2 D. Lgs. 231/07 fornendogli *“tempestivamente”*, su richiesta, ogni informazione e documento riguardante i Prestatori di servizi *“detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro”*, ivi compresi i dati trasmessi all'OAM ex art 5 del Decreto. I soggetti di cui all'art. 21, comma 2 D. Lgs. 231/07 includono: Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza che operi tramite il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.

Le forze di polizia che rilevino l'esercizio abusivo di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale possono accertare e contestare la violazione ai sensi della L. n. 689/81 (art. 6, comma 2).

Per quanto qui interessa, infine, occorre dare atto che il 18 febbraio 2022 l'OAM ha diffuso un comunicato stampa con cui sostanzialmente riassume i contenuti del Decreto e, soprattutto, informa che la sezione speciale del registro dei cambiavalute sarà attivata entro il 18 maggio 2022.

EMANUELE STABILE

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-17&atto.codiceRedazionale=22A01127&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-17&atto.codiceRedazionale=22A01127&elenco30giorni=true)

## 8. La decisione del 10 febbraio 2022 del garante privacy italiano sul trattamento di dati biometrici da parte di Clearview AI

Dopo la CNIL, l'autorità di controllo francese, che il 16 dicembre 2021 ha dichiarato illecito il

trattamento di dati personali effettuato dalla società Clearview AI e imposto la cessazione della raccolta e trattamento di dati personali sul territorio francese, anche l'autorità italiana, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito il **“Garante”**), è intervenuto con provvedimento in data 10 febbraio 2022 accertando l'illiceità della raccolta di dati biometrici operata dalla medesima società e comminando una sanzione pecuniaria di 20 milioni di euro. In precedenza, Clearview AI era stata assoggettata ad un analogo provvedimento in Germania, sia pure relativamente al trattamento dei dati biometrici di una sola persona, il Sig. Matthias Marx (provvedimento del 27 gennaio 2021 dell'autorità per la protezione dei dati personali della città di Amburgo, su cui v. la notizia n. 8 nel numero 1/2021 di questa Rubrica <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/03/Osservatorio.pdf>).

Clearview AI è una società statunitense, costituita nel 2017, che ha creato un motore di ricerca di immagini, all'interno di un proprio database, tramite riconoscimento facciale. A tal fine, la società raccoglie, attraverso tecniche di *web scraping*, immagini da social network, blog e siti web in cui sono presenti foto o video liberamente accessibili che vengono elaborati con tecniche biometriche al fine di estrarre le caratteristiche identificative del volto di ogni persona ritratta per consentirne l'indicizzazione e la successiva ricerca. Clearview ottiene così profili basati sui dati biometrici estratti dalle immagini, eventualmente arricchiti da altre informazioni ad esse correlate come titolo, geolocalizzazione della foto o pagina web di pubblicazione, consentendole di offrire un servizio di ricerca delle persone. La piattaforma è dichiaratamente stata creata al fine di fornire un servizio di ricerca biometrica altamente qualificata.

Diversamente da quanto affermato dalla società, che non si riteneva soggetta al GDPR (il Regolamento UE 2016/679, di seguito il **“Regolamento”**) in quanto avente sede legale negli USA e perché dichiarava di non offrire i propri servizi a cittadini europei, il Garante ha accertato che la stessa ha invece trattato i dati anche di cittadini italiani e di persone collocate in Italia. Inoltre, mentre la società ha sostenuto di non tracciare né monitorare le persone nel tempo, ma di eseguire una forma di classificazione che si risolverebbe in un'istantanea dei risultati della ricerca al momento del compimento della stessa, il Garante ha constatato invece la realizzazione di una comparazione tra immagini idonea ad integrare un'attività assimilabile al controllo del

